



**CITTA' DI STRESA**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 45

**OGGETTO :  
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO.**

L'anno duemilasedici, addì sette, del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero, presso il Palazzo dei Congressi - Sala Iacono, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1. BOTTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. SALA VALERIA	Assessore	X	
3. FALCIOLA CARLO	Vice Sindaco	X	
4. SCARINZI ALBINO	Assessore	X	
5. BOLLA ROBERTO	Consigliere	X	
6. CABRINI MARIA	Consigliere		X
7. FORTIS MAURO	Consigliere	X	
8. GALLI ALBERTO	Assessore	X	
9. RADAELLI MAURIZIO	Consigliere	X	
10. SEVERINO MARCELLA	Consigliere	X	
11. BERTOLINO ALESSANDRO	Consigliere	X	
12. SALA STEFANIA	Consigliere	X	
13. MACRI' DEL GIUDICE ALFREDO	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		12	1

Assiste il Segretario Comunale Signor PALMIERI UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

A relazione dell'Assessore Sala Valeria:

PREMESSO che l'art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 231, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.

DATO ATTO che in attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall'articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso).

CONSIDERATO altresì che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali e precisamente:

- **interpello ordinario**: riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l'interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali;
- **interpello probatorio**: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società "non operative" (articolo 30 della legge 724 del 1994); l'interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali;
- **interpello antiabuso**: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l'interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali;
- **interpello disapplicativo**: riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l'interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali.

VISTO:

- l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 che prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
- l'art. 8, co. 3 del decreto che dispone che «*Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I*»

RISCONTRATO che le modifiche recate dal d.lgs. n. 156 del 2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2016.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo schema di regolamento predisposto dalla Giunta Comunale e che si compone di n. 5 articoli.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del citato decreto.

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

1. di approvare il regolamento sul diritto di interpello, composto di n. 5 articoli, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
2. di dare atto che trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge, avrà effetto a far data dal 1° gennaio 2016.

Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con votazione favorevole unanime, resa in forma palese e separata.

Letto, approvato e sottoscritto.  
**IL PRESIDENTE**  
F.to BOTTINI GIUSEPPE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PALMIERI UGO

---

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**  
**EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	18/05/2016	F.to:BRUN SIMONA	

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Stresa, li 05/07/2016

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 05/07/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il 20/07/2016N. Reg.

Pubbl.:

Stresa, li 05/07/2016

**IL MESSO COMUNALE**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

- in data 07-giu-2016 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
- Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 12 del 05-lug-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PALMIERI UGO

---

**RELATA DI II PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per \_\_\_\_\_ giorni consecutivi.

(n. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni).

Stresa, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**



***CITTA' DI STRESA***  
*(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)*

***SETTORE FISCALITA' LOCALE***

***REGOLAMENTO SUL DIRITTO  
DI INTERPELLO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.2016

## **INDICE**

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presentazione dell'istanza dell'interpello</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Istanza di interpello</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Adempimenti del Comune</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Efficacia della risposta all'istanza di interpello</i>	<i>Pag. 5</i>

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio di Fiscalità Locale.

## **Articolo 2**

### **Presentazione dell’istanza dell’interpello**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Articolo 3**

#### **Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a)* i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b)* la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c)* le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d)* l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e)* la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a)* è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b)* non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c)* non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d)* ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e)* verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f)* il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

## **Articolo 4**

### **Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Stresa.

## **Articolo 5**

### **Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

